REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/73 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1973

relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 2141/73

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2141/73 della Commissione, del 3 agosto 1973, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2301/73 (4), gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che la situazione dello smercio delle eccedenze di zucchero rende opportuna la sospensione di tale gara permanente sino ad una data da stabilirsi ulteriormente ;

considerando che il Comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2141/73 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
(3) GU n. L 216 del 4. 8. 1973, pag. 12.
(4) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 33.